



Città di Casoria

(PROVINCIA METROPOLITANA DI NAPOLI)
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ordinanza n. 19 del 30/12/2015

DIVIETO UTILIZZO ARTIFICI PIROTECNICI DAL 31 DICEMBRE AL 07 GENNAIO

Il Commissario Straordinario

Considerato che :

- lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti e in genere l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio o di razzi, sono causa di pericolo, soprattutto per l'uso spesso incontrollato e senza precauzioni da parte di adulti come di minori;
- risulta necessario disciplinare l'utilizzo di fuochi d'artificio su tutto il territorio cittadino, al fine di limitare disagi e rumori molesti e di prevenire danni a persone, cose e animali in occasione del capodanno;

Ritenuto quindi di adottare specifiche misure nell'interesse e tutela della incolumità pubblica;

Visto l'articolo 54, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come sostituito dell'art. 6 della legge n. 125 del 2008;

Letta la circolare della Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Napoli n. 167023/15/Area I Quater del 21/12/2015 avente ad oggetto: "Vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici – prevenzione e repressione degli illeciti in materia";

ORDINA

Dal 31 dicembre 2015 al 07 Gennaio 2016, per i motivi indicati in premessa, per la vendita e l'impiego di artifici pirotecnici, su tutto il territorio comunale e con effetto immediato di seguire le seguenti prescrizioni:

a) vendita negli esercizi commerciali abilitati:

è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto di vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori;

b) vendita su area pubblica:

in considerazione del particolare rischio che si potrebbe configurare, è tassativamente vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici;

c) impiego:

è vietato fare esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo in luoghi, coperto o scoperti, pubblici o privati, all'interno di scuole, condomini, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali, in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, dove transitano o siano presenti delle persone e animali, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti;

Non è consentito raccogliere eventuali artifici inesplosi ed affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano a loro espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e comportino comunque situazioni di pericolo, in caso di un utilizzo maldestro;

Inoltre, confidando nel senso di responsabilità di ciascuno.

Al fine di evitare il verificarsi di incidenti, ordina altresì, di non raccogliere eventuali fuochi artificiali inesplosi.

RICHIAMA

I privati cittadini sulla oggettiva pericolosità della detenzione e accensione dei fuochi e sulla necessità di adottare, nel loro impiego, ogni possibile precauzione, a tutela della propria ed altrui incolumità, invitandoli a scoraggiare e ad ostacolarne l'uso da parte dei minori

Per le violazioni alla presente Ordinanza, qualora la legge non disponga diversamente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, prevista dall'art.7/bis del D.Lgs. n 267/2000, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, comma 5, della predetta legge, fatte salve, inoltre, eventuali ed ulteriori sanzioni penali ed amministrative disposte dalla stessa legge 689/81.

Ai sensi di legge, se il fatto è commesso da un minore, della sanzione pecuniaria e degli eventuali danni a persone o cose, risponde l'esercente la potestà genitoriale;

E' comunque fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria. Agli Agenti della Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica è demandato di far osservare la presente Ordinanza.

Il presente provvedimento, reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e comunicazione sul sito internet del Comune e agli organi di informazione locale, è immediatamente esecutivo e se ne dispone la trasmissione alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Napoli - ed è partecipato, per i provvedimenti di competenza, a tutte le Forze dell'Ordine presenti sul territorio comunale, al Comando Polizia Locale di Casoria.

Avverso al presente provvedimento sono ammessi ricorsi al TAR della Campania e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio on line.

Il Dirigente VI Settore
dr. Errico Cofucci

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prefetto Silvana Riccio